

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente intervento normativo attua nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l'accesso alle informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo per fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di "reati gravi" [come individuati dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794] nonché a favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l'accesso alle informazioni "*in materia di contrasto*" per lo svolgimento delle proprie attività.

Tale osmosi informativa deve avvenire attraverso appositi meccanismi di interscambio, nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, come assicurato dai vigenti strumenti eurounitari, e nell'osservanza delle ulteriori garanzie e condizioni dettagliatamente disciplinate dalla direttiva stessa.

Per le suddette finalità di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, le autorità competenti designate dagli Stati membri devono essere abilitate ad accedere ai rispettivi "*registri centralizzati dei conti bancari*", già istituiti ai sensi dell'articolo 32-*bis* della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In proposito, l'atto unionale in argomento, al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni, sottolinea l'opportunità che "*gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità e gli organismi abilitati ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e in grado di chiedere informazioni alle FIU*", tenendo conto "*della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative di tali autorità e organismi stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, compresi i meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo*" [considerando (9)].

La medesima direttiva, inoltre, prevede:

- allo scopo di potenziare la capacità degli Stati di condurre indagini transfrontaliere, meccanismi di scambio informativo tra le reciproche autorità competenti nonché con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), che può richiedere informazioni alle autorità competenti e alle FIU dei singoli Stati, direttamente o per il tramite delle rispettive unità nazionali Europol;
- il potenziamento della cooperazione internazionale tra FIU, le quali possono anche scambiarsi, con "*tempestività*", le informazioni e le analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

Al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153, la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha conferito apposita delega legislativa al Governo, da esercitarsi nell'osservanza, oltreché dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei principi e criteri direttivi specifici indicati dall'articolo 21 della medesima legge di delegazione. Tale ultima disposizione:

- stabilisce, in via generale, che il recepimento della direttiva avvenga nel "*rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo*". Ciò in coerenza con la sostanziale conformità dell'ordinamento italiano ai dettami del citato atto unionale, in quanto la legislazione domestica già contempla diverse delle previsioni recate dalla direttiva (UE) 2019/1153;



- identifica nel procedimento penale e in quello per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati gravi (cui fa riferimento l'atto dell'Unione) in relazione alle quali sono consentiti l'accesso al registro centralizzato dei conti bancari e la richiesta di informazioni/analisi finanziarie all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF);
- individua nei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 nonché (come espressamente richiesto dalla direttiva) nell'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, le autorità abilitate ad accedere e a consultare il registro nazionale centralizzato dei conti bancari;
- in linea con l'assetto normativo vigente, designa quali organismi competenti a richiedere informazioni e analisi finanziarie alla UIF il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (DIA).

La definizione dei principi e criteri direttivi di cui al richiamato art. 21 della legge n. 53/2021 si completa con la previsione dell'agevolazione, in attuazione dell'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, della cooperazione tra le Forze di polizia, secondo modalità definite d'intesa tra le stesse.

Al riguardo, va rimarcato come i principi e criteri di delega dianzi illustrati tengano conto della sostanziale conformità del sistema domestico rispetto a quello disegnato dal Legislatore europeo. Occorre considerare, infatti, che nell'ambito di un procedimento penale (nel quale si esauriscono tutte le attività di indagine, perseguimento e accertamento dei reati, anche gravi) nonché ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali le competenti autorità preposte alle funzioni giudiziarie, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono già abilitate a ottenere e utilizzare sia le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (istituito ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, a tal fine, ha novellato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) che le informazioni e le analisi detenute dalla UIF, secondo consolidati meccanismi procedurali e di ripartizione di competenze.

In particolare, ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del predetto d.P.R. n. 605 del 1973, l'accesso all'archivio dei rapporti è già consentito, tra l'altro, *“ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive”* nonché ai fini *“degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione”*. Quanto all'individuazione delle autorità cui è consentito, per le suddette finalità, accedere direttamente e utilizzare i dati registrati nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate), la citata disposizione rinvia all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2000, alcune delle quali [quelle di cui alle lettere a) e c)] indicate dalla norma di delega e, segnatamente:

- l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, istituiti dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;



- il Ministro dell'interno, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della DIA.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione di informazioni e analisi finanziarie dalla UIF, ogniqualvolta sia necessario per lo svolgimento di un procedimento penale e nell'ambito dello stesso, tale facoltà è già espressamente riconosciuta all'autorità giudiziaria (e alla polizia giudiziaria delegata) dall'articolo 12, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Analoga possibilità è attribuita, altresì, nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, alle autorità titolari del potere di proposta delle medesime, ex articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

In considerazione di quanto precede, il presente schema di decreto non reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1153, il quale disciplina le richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una FIU. Sulla base del quadro normativo vigente d'anzì delineato, infatti, le autorità individuate dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020 quali competenti a richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF (Nucleo speciale di polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia) sono già abilitate a tali fini.

Lo schema di decreto legislativo in commento si compone di quindici articoli.

L'**articolo 1**, al comma 1, enuncia l'obiettivo dell'intervento normativo, ossia l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, e, al comma 2, ne definisce l'ambito applicativo, precisando che il decreto delegato si applica ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e al decreto legislativo n. 231 del 2007, alle quali si aggiunge senza apportarvi modifiche, e non pregiudica gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea (in quanto compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva stessa) ovvero gli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

L'**articolo 2** reca le norme di carattere definitorio, tra le quali quelle afferenti alle seguenti locuzioni:

- "*registro nazionale centralizzato dei conti bancari*" [comma 1, lettera a)], identificabile, nell'ordinamento nazionale, nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- "*informazioni finanziarie*" [comma 1, lettera c)] e "*analisi finanziarie*" [comma 1, lettera d)], per le quali sono state riprodotte le definizioni recate dalla direttiva all'articolo 2, rispettivamente, n. 5) e n. 11);
- "*informazioni in materia di contrasto*" [comma 1, lettera g)], intendendosi per tali le informazioni o i dati già detenuti dalle "*autorità competenti*" di cui ai successivi articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili, nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento dei reati, quali, ad esempio, quelli rilevabili dalle banche dati in uso a tali autorità, sia per finalità di polizia (come la banca dati SDI), che per altre finalità. Tali dati saranno comunicati dalle autorità competenti di cui all'articolo 5 nei casi in cui la UIF non possa accedervi direttamente ai sensi delle disposizioni vigenti.

Sul punto, la direttiva, all'articolo 2, n. 6), definisce le "*informazioni in materia di contrasto*", comprendendovi anche le informazioni rilevabili dai casellari giudiziari, quelle su indagini, sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische.



Tale locuzione è poi utilizzata, nel testo della direttiva, esclusivamente all'articolo 8, per indicare le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire tempestivamente, caso per caso, a richiesta della FIU nazionale.

Ne consegue che la definizione di "*informazioni in materia di contrasto*" di cui al comma 1, lettera g), comprende tutte le informazioni indicate anche in via esemplificativa dalla direttiva. In proposito, tenuto conto che la UIF, in forza delle disposizioni elencate in relazione all'articolo 7 del presente schema di decreto, già accede a talune delle suddette informazioni, nell'articolato non è stata riprodotta l'esemplificazione proposta dalla direttiva, onde evitare richieste su informazioni già accessibili alla predetta Unità, la quale - quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni e fatte salve le norme sul segreto delle indagini - potrà richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla DIA, caso per caso, dette informazioni quando non altrimenti alla stessa accessibili.

Per quanto riguarda le definizioni di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento del terrorismo, sono state riprodotte quelle contenute nelle disposizioni unionali richiamate nella direttiva in recepimento, con la specificazione che queste valgono ai fini dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri. Con particolare riferimento alla definizione di riciclaggio di cui al comma 1, lettera h) - che riproduce quella contenuta nell'articolo 3 della Direttiva (UE) 2018/1673, in fase di recepimento - la stessa ricomprende tutte le condotte riconducibili ai cd. "reati di riciclaggio", già presenti, anche se con diversa denominazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano (ad esempio il delitto di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale).

L'articolo 3, al comma 1, designa le "*autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari*" nell'osservanza della citata norma di delega, la quale individua quali "*autorità competenti*" l'Ufficio ARO istituito presso il Ministero dell'interno nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale n. 269/2000. In proposito, la previsione in parola riproduce l'elenco delle autorità riportato nelle anzidette disposizioni regolamentari. Al riguardo, si ricorda che la delega da parte del pubblico ministero agli ufficiali di polizia giudiziaria può essere rilasciata anche oralmente.

Il comma 2 dell'articolo 3, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge di delega, conferma che - fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dal presente decreto - l'accesso e la consultazione dell'archivio dei rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 3, infine, stabilisce che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l'Agenzia delle entrate, la quale gestisce - nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria - il predetto registro, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate competenti, stabilendo, al comma 1, la modifica dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di inserire tra le autorità, ivi annoverate, che possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti, l'Ufficio ARO, il quale potrà accedervi per lo svolgimento dei propri compiti, come sanciti dall'articolo 1 della decisione 2007/845/GAI.



Il comma 2 del medesimo articolo 4 recepisce le disposizioni contenute nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo che, relativamente ai citati servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, possono essere autorizzati all'accesso e alla consultazione delle informazioni sui conti bancari i soli ufficiali di polizia giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 269/2000, richiamato dall'articolo 21 della legge di delegazione.

L'articolo 5 – ferme restando le competenze e le funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo attribuite alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231/2007 – designa quali “*autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF*” il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA, come previsto dall'articolo 21, comma 2, lettera b), n. 2), della legge n. 53 del 2021. La previsione, in conformità al medesimo principio direttivo della legge di delega, conferma che le autorità designate competenti, negli ambiti di rispettiva competenza, possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF esclusivamente quando ciò sia necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente).

L'articolo 6 dà attuazione alle previsioni dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1153, concernente i rapporti tra autorità competenti di diversi Stati membri.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il Nucleo speciale di polizia valutaria e la DIA riscontrano eventuali motivate richieste presentate, caso per caso, da autorità competenti di altro Stato membro, trasmettendo le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie precedentemente ottenute dalla UIF (e, quindi, già in possesso - ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5 e del decreto legislativo n. 231 del 2007 - delle predette autorità competenti nazionali al momento della richiesta presentata dalle omologhe autorità estere), quando dette informazioni e analisi risultino necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

Il comma 2 è volto a conformare gli scambi in parola a quanto sancito dal paragrafo 1 del medesimo articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1153, circoscrivendo l'utilizzo delle informazioni e delle analisi acquisite in tale contesto alle finalità per cui le stesse sono state richieste o fornite, salvo che la UIF esprima il proprio consenso alla loro trasmissione ad altre autorità, agenzie o servizi ovvero al loro impiego per scopi diversi da quelli previsti (prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo).

I commi 3 e 4 disciplinano, invece, le richieste di cooperazione avanzate dalle autorità competenti nazionali (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e DIA), stabilendo che, in presenza dei presupposti fissati dalla direttiva (ossia per finalità di prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo), esse - anche su attivazione degli altri organi delle indagini - possano richiedere informazioni e analisi finanziarie alle autorità competenti di altri Stati membri. Il comma 4, in particolare, con una disposizione speculare a quella del comma 2, prevede l'acquisizione del preventivo consenso della FIU che ha fornito le informazioni, ove si renda necessario farne uso per finalità differenti da quelle originariamente dalla stessa approvate. È, inoltre, stabilito che le informazioni e le analisi finanziarie richieste dalle autorità competenti su attivazione di altri organi delle indagini siano a essi tempestivamente comunicati e trattati assicurando la necessaria riservatezza.

Il comma 5 riproduce, con i necessari adeguamenti, l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, al fine di prevedere che tutte le trasmissioni previste dall'articolo in commento siano effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure.



L'articolo 7 recepisce l'articolo 8 della direttiva, ai sensi del quale, nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e "in aggiunta" all'accesso, diretto o indiretto, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative previsto dalla direttiva (UE) 2015/849, le FIU debbano poter richiedere e ricevere "informazioni in materia di contrasto" da parte delle "autorità designate competenti".

In proposito, si precisa che l'accessibilità alle predette informazioni avviene nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, contemplate dal codice di procedura penale.

In ossequio a quanto stabilito dalla direttiva sulla necessità di salvaguardare le garanzie procedurali nazionali (articolo 8, paragrafo 1); le richieste di informazioni della specie devono essere inoltre soggette a registrazione (articolo 17), di talché si rende necessario introdurre un'apposita previsione.

Quanto al contenuto delle "informazioni in materia di contrasto", cui gli Stati membri devono garantire l'accesso alle FIU, per il tramite delle rispettive autorità competenti, occorre sottolineare come la relativa nozione risulti quasi integralmente assorbita dalla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del presente decreto. Le restanti informazioni contemplate dalla direttiva sono infatti quelle rilevabili dai casellari giudiziari nonché, ove non censite nel Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno (accessibile al personale delle Forze di polizia, ivi incluso quello in forza al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla DIA), le "informazioni sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische". In proposito, va rilevato che, per l'esercizio delle proprie funzioni, la UIF ha diritto di ottenere il certificato generale o selettivo del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale europeo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 312, e ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata (che accoglie la trascrizione di eventuali provvedimenti ablatori), ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Pertanto, considerato che le informazioni delle quali la direttiva prevede la conoscibilità da parte delle FIU "in aggiunta" a quelle investigative sono già accessibili alla UIF, per effetto delle richiamate disposizioni, l'ordinamento nazionale può dirsi *in parte qua* già conforme ai precetti dell'articolo 8 della direttiva.

Quanto all'individuazione delle autorità competenti tenute a collaborare con la UIF, rilevato come le informazioni in materia di contrasto siano in concreto quelle censite nella banca dati SDI (articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121), accessibile a tutte le Forze di polizia, si è ritenuto di inserire tali nuovi flussi informativi nell'ambito della strutturata collaborazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5.

In considerazione di quanto sopra, l'articolo 7, comma 1, prevede che la UIF, quando risulti necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, possa richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria e alla DIA.

Con il successivo comma 2 si stabilisce che i predetti organismi di polizia, nel rispetto del segreto investigativo, forniscano tempestiva risposta alle richieste di cui al comma 1, interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini.

L'articolo 8 dà attuazione all'articolo 9 della direttiva, che alla cooperazione già prevista tra FIU affianca lo scambio di informazioni o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

In tal senso, provvede il comma 1, ai sensi del quale, in casi urgenti ed eccezionali, la UIF può scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni o analisi finanziarie della specie.



Il successivo comma 2 stabilisce che la UIF, fermo restando l'obbligo di denuncia *ex* articolo 331 del codice di procedura penale, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, trasmetta tempestivamente tali informazioni alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (DNAA) e, per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria e della DIA, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo (CASA). Tale previsione si rende necessaria in quanto la direttiva, nell'introdurre le descritte nuove ipotesi di cooperazione internazionale tra FIU, operanti "*in casi urgenti ed eccezionali*", non regola espressamente – a differenza di quanto sancito dall'articolo 53 della direttiva (UE) 2015/849 – la disseminazione delle informazioni così acquisite.

In proposito, si evidenzia che il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, tavolo permanente tra le Forze di polizia e i Servizi di informazione per la sicurezza, già è destinatario di tutte le segnalazioni attinenti al terrorismo trasmesse al Nucleo speciale di polizia valutaria dalla UIF nonché, a norma dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, unitamente al predetto Nucleo speciale e alla DIA, degli esiti delle analisi e degli studi effettuati dalla UIF su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 9 è dedicato alla trasmissione di informazioni e analisi all'Europol, in recepimento degli articoli 11 e 12 della direttiva, che consentono a tale agenzia dell'Unione di rivolgere, nell'esercizio dei propri compiti e nei limiti delle proprie competenze, richieste di informazioni sui conti bancari e di informazioni e analisi finanziarie, rispettivamente, alle autorità competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e alle FIU.

Al riguardo, si è ritenuto opportuno optare per la canalizzazione di tali flussi informativi attraverso l'Unità nazionale Europol, istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno.

Pertanto, il comma 1 prevede che le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall'Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, sono riscontrate attraverso l'Unità nazionale Europol. Nonostante la designazione di ulteriori autorità competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, si è preferito individuare per tale adempimento una sola autorità, l'Ufficio ARO – peraltro istituito nell'ambito del medesimo Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno – che provvederà a fornire all'Unità nazionale Europol le informazioni richieste.

Parimenti, il comma 2 stabilisce che, attraverso la predetta Unità nazionale Europol, la UIF sia autorizzata a riscontrare tempestivamente le richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze. In ragione di quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, in relazione alle richieste di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, il cui contenuto è stato riprodotto, con adeguamenti, prevedendo che la UIF non fornisca le informazioni e le analisi richieste qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta.

Il comma 3 detta disposizioni comuni alle due tipologie di flussi informativi in favore dell'Europol, prevedendo, come sancito dalla direttiva agli articoli 11, 12, paragrafo 2, e 13, che, in relazione a tali scambi, si applichi l'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794. Inoltre, la direttiva prevede che gli scambi avvengano tramite l'applicazione SIENA o, "*se del caso*", tramite FIU.NET. Al riguardo, si è optato per lo scambio tramite l'applicazione SIENA



(articolo 12 della direttiva), atteso che le interlocuzioni tra UIF ed Europol avvengono attraverso l'Unità nazionale Europol.

L'articolo 10 dà attuazione, con gli opportuni adeguamenti, all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva, in tema di trattamento di dati personali sensibili [i cui contenuti coincidono con quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679]. In particolare, dopo aver precisato che al trattamento dei dati personali svolto per le finalità del decreto si applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (comma 1), il comma 2 stabilisce che, in relazione agli scambi di informazioni previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, comma 2, si applica l'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in tema di trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, il quale recepisce l'articolo 10 della direttiva (UE) n. 2016/680 del 27 aprile 2016.

Il comma 3, infine, nel precisare che gli accessi di cui all'articolo 3 e gli scambi di cui all'articolo 5 avvengono con modalità idonee a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, consente, a tal fine, il ricorso a specifiche convenzioni tra le Amministrazioni interessate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 dà attuazione all'articolo 17 della direttiva, disciplinando puntualmente le modalità di registrazione delle richieste di informazioni trasmesse ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, comma 2. Vengono confermate, anche ai fini della presente disciplina, le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 2018, in tema di registrazione delle operazioni di raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, trasferimento, interconnessione e cancellazione di dati trattati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali ed eseguite in sistemi di trattamento automatizzati.

Il comma 1 dell'articolo in commento prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la DIA e la UIF, per quanto di rispettiva competenza, registrino in appositi *file di log* le richieste di informazioni e analisi finanziarie, da conservare per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione.

Il comma 2 indica le informazioni minime che dette registrazioni devono consentire di conoscere, come elencate dall'articolo 17 della direttiva.

Il comma 3 stabilisce che, in caso di richiesta del Garante per la protezione dei dati personali, il titolare e il responsabile del trattamento mettano le registrazioni a disposizione di tale autorità.

In attuazione dell'articolo 18 della direttiva, l'articolo 12 disciplina le limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato, con riferimento a tutti i trattamenti di cui al presente decreto.

Sul punto, va osservato che, mentre l'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/1153, nel definire l'ambito applicativo delle disposizioni del Capo V (articoli 15-18), non contempla gli scambi di informazioni sui conti bancari (disciplinati negli articoli 5 e 9, comma 1, del presente schema di decreto legislativo), il citato articolo 18 fa riferimento ai "dati personali [...] trattati nell'ambito della presente direttiva". Conseguentemente, nell'articolo 12 dello schema di provvedimento è stata chiarita l'applicabilità a tutti i trattamenti previsti nello stesso delle limitazioni già sancite:

- dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli articoli 2-undecies e 2-duodecies, concernenti, rispettivamente, le limitazioni ai diritti dell'interessato nella generalità dei trattamenti nonché in relazione a quelli effettuati per ragioni di giustizia;
- dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 51 del 2018, riguardante, in particolare, le attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, l'esecuzione di sanzioni penali,



l'applicazione delle misure di prevenzione e di sicurezza nonché la tutela della sicurezza pubblica e nazionale.

L'**articolo 13** reca disposizioni necessarie a introdurre le forme di monitoraggio previste dagli articoli 19 e 21, paragrafo 6, della direttiva.

In particolare, al comma 1, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente al Ministero dell'interno, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale, di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi – comprensivi delle informazioni dettagliatamente elencate dalla disposizione – forniti dalle autorità competenti di cui agli articoli 3 e 5 e dalla UIF. Il comma 2 dispone, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, la comunicazione di tali dati alla Commissione europea, che dovrà avvenire con periodicità annuale.

L'**articolo 14** è diretto, in ossequio al criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), della legge n. 53 del 2021, ad agevolare, in attuazione dell'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007, la cooperazione tra le Forze di polizia, secondo modalità da definirsi d'intesa tra le medesime.

Nel dettaglio, il citato articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede che, fatte salve talune deroghe, sono coperte da segreto d'ufficio le informazioni in possesso delle autorità di cui al successivo articolo 21, comma 2, lettera a) (Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia, Commissione nazionale per le società e la Borsa, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, UIF, DIA e Guardia di finanza) e rilevanti per le attribuzioni di cui al medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007. Il regime derogatorio è riferito, tra l'altro, ai "*casì di cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121*".

L'articolo 14 stabilisce, conseguentemente, che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza condividano tempestivamente, attraverso modalità definite congiuntamente, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie.

In particolare, sulla base delle intese che saranno raggiunte tra le Forze di polizia, potranno costituire oggetto di condivisione le informazioni e le analisi finanziarie in possesso della Guardia di finanza e riferite a fattispecie illecite riconducibili ai comparti di specialità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, per la Polizia di Stato, e di cui alla lettera b) della medesima norma per l'Arma dei carabinieri.

L'articolo 14 consente altresì - sempre per le finalità del presente decreto legislativo - sufficienti margini affinché le suddette intese riguardino anche la condivisione delle informazioni e delle analisi finanziarie di volta in volta richieste dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri con riferimento a illeciti riconducibili alle materie in relazione alle quali la competenza delle Forze di polizia è "concorrente". Ciò, anche sulla scorta della positiva esperienza maturata in attuazione dell'accordo siglato il 25 febbraio 2021 tra la Guardia di finanza e il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno in tema di condivisione delle informazioni in materia antiriciclaggio e cooperazione con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per l'esercizio dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e delle funzioni del Questore.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 53 del 2021, l'**articolo 15** reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo attua nell'ordinamento interno le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

A tal fine, la legge 22 aprile 2021, n. 53 conferisce apposita delega legislativa al Governo, dettando, all'articolo 21, specifici principi e criteri direttivi e stabilendo, per i profili finanziari, che dall'attuazione delle relative disposizioni "*non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*".

In conformità alla anzidetta previsione di delega, il presente schema di provvedimento reca, all'articolo 15, una apposita clausola di invarianza finanziaria, la quale dispone, altresì, che le Amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Premesso quanto sopra, si evidenzia che la direttiva (UE) n. 2019/1153 impegna, in particolare, gli Stati membri ad assumere le seguenti determinazioni aventi riflessi di carattere organizzativo:

- designare, tra le rispettive autorità competenti alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento di reati gravi quelle che, a tali fini:
 - . siano abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari (per l'Italia, l'archivio dei rapporti con operatori finanziari, ex articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605), tra le quali necessariamente l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni - ARO (articolo 3, paragrafo 1);
 - . siano abilitate a richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla rispettiva FIU nazionale (articolo 3, paragrafo 2);
- consentire alle rispettive FIU di ottenere informazioni "*in materia di contrasto*" dalle autorità competenti alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento di reati, qualora tali informazioni siano necessarie per lo svolgimento delle proprie attività (articolo 8);
- prevedere forme di cooperazione internazionale tra le FIU dei diversi Stati membri, le quali devono essere autorizzate, in casi urgenti ed eccezionali, a scambiarsi informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo (articolo 9);
- definire forme di cooperazione internazionale tra le autorità competenti dei diversi Stati membri, che devono essere autorizzate a scambiarsi informazioni finanziarie e analisi finanziarie ottenute presso le rispettive FIU, qualora tali informazioni e analisi siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo (articolo 10);
- provvedere affinché le rispettive autorità competenti, direttamente ovvero attraverso l'Unità nazionale Europol, siano autorizzate a rispondere a richieste di informazioni sui conti bancari presentate da Europol, caso per caso, entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti (articolo 11);
- provvedere affinché le rispettive FIU, direttamente ovvero attraverso l'unità nazionale Europol, siano autorizzate a rispondere a richieste di informazioni finanziarie e analisi



finanziarie presentate da Europol, caso per caso ed entro i limiti delle sue competenze e ai fini dello svolgimento dei suoi compiti (articolo 12);

- definire idonee modalità di controllo dell'accesso e delle consultazioni delle informazioni sui conti bancari (articolo 6) e di registrazione delle richieste di informazioni finanziarie e analisi finanziarie (articolo 17).

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che sulla base della sostanziale conformità del sistema domestico rispetto a quello designato dal Legislatore europeo l'articolo 21 della legge n. 53 del 2021 stabilisca che il recepimento della direttiva *de qua* avvenga nel *"rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo"*.

In proposito, si consideri che nell'ambito di un procedimento penale (nel quale si esauriscono tutte le attività di indagine, perseguimento e accertamento dei reati, anche gravi) nonché ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali le autorità preposte alle funzioni giudiziarie, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono già abilitate a ottenere e utilizzare sia le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (istituito ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, a tal fine, ha novellato l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) che le informazioni e le analisi detenute dalla UIF, secondo consolidati meccanismi procedurali e di ripartizione di competenze.

Ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del predetto d.P.R. n. 605 del 1973, l'accesso all'archivio dei rapporti è inoltre già consentito, tra l'altro, *"ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive"* nonché ai fini *"degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione"*. Quanto all'individuazione delle autorità cui è consentito, per le suddette finalità, accedere direttamente e utilizzare i dati registrati nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate), la citata disposizione rinvia all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2000, alcune delle quali [quelle di cui alle lettere a) e c)] indicate dalla norma di delega e, segnatamente:

- l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, istituiti dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- il Ministro dell'interno, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della DIA.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione di informazioni e analisi finanziarie dalla UIF, ogniqualvolta sia necessario per lo svolgimento di un procedimento penale e nell'ambito dello stesso, tale facoltà è già espressamente riconosciuta all'autorità giudiziaria (e alla polizia giudiziaria delegata) dall'articolo 12, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Analoga possibilità è attribuita, altresì, nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle



misure di prevenzione patrimoniali, alle autorità titolari del potere di proposta delle medesime, ex articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

In coerenza con tale quadro ordinamentale, l'articolo 21 della legge n. 53 del 2021 ha previsto - ai fini del recepimento della direttiva UE 2019/1153 - che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e la richiesta di informazioni e analisi alla UIF possano essere consentiti esclusivamente in pendenza di procedimento penale ovvero di procedimento per l'applicazione delle misure patrimoniali di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 (ipotesi nelle quali, si ribadisce, tali facoltà sono già riconosciute), designando, a tal fine quali autorità competenti:

- all'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari:
 - . alcune delle autorità già abilitate a utilizzare le relative informazioni e ad accedere direttamente al registro, per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
 - . l'Ufficio ARO, struttura interforze (composta da appartenenti a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) istituita presso il Ministero dell'interno;
- a richiedere e ricevere informazioni dalla UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, ossia gli organismi di polizia che, in ragione delle proprie competenze in materia di prevenzione del riciclaggio e (per il solo Nucleo speciale di polizia valutaria) del finanziamento del terrorismo, sono destinatarie delle segnalazioni di operazioni sospette inviate dai c.d. "soggetti obbligati" alla UIF nonché delle analoghe informazioni da quest'ultima acquisite nell'ambito della cooperazione internazionale.

Gli articoli 3 e 5 del presente schema di decreto provvedono alla designazione delle autorità competenti in ossequio alle anzidette prescrizioni contenute nella legge di delega.

Nessun effetto finanziario può quindi essere ascritto a tali disposizioni, le quali nulla innovano, in concreto, rispetto a quanto previsto dal quadro normativo vigente. La stessa novità della inclusione dell'Ufficio ARO tra le autorità competenti all'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari sul piano operativo non richiede l'apprestamento di particolari misure tecnico-logistiche, atteso che - come dianzi accennato - gli appartenenti alle Forze di polizia che ne fanno parte già possono consultare tale banca dati.

Anche gli "scambi informativi" previsti dallo schema di decreto in rassegna risultano parimenti non onerosi sul piano finanziario, giacché per la relativa implementazione non è necessario ricorrere a nuove o ulteriori dotazioni strumentali o in termini di risorse umane. In merito, si evidenzia, con riferimento:

- all'articolo 6, che è già previsto, a legislazione vigente, lo scambio di informazioni con omologhe autorità di altri Stati membri da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria e della Direzione investigativa antimafia (cfr. articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007);
- all'articolo 7, che la UIF è già autorizzata, sulla base dell'attuale quadro giuridico di riferimento, a chiedere "informazioni investigative" agli "organi delle indagini" (cfr. articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007);
- all'articolo 8, che la medesima Unità d'informazione ha già la facoltà di scambiare informazioni con gli omologhi organismi di altri Stati membri (cfr. articolo 13-bis del decreto legislativo n. 231 del 2007);



- all'articolo 9, che l'Unità nazionale Europol già provvede a fornire informazioni a Europol [cfr. articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/794];
- all'articolo 14, che le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 possono già ordinariamente cooperare tra loro. Facoltà, questa, che afferisce anche alla condivisione - in deroga al segreto d'ufficio - delle informazioni rilevanti in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (cfr. articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007).

Quanto, infine, all'attuazione delle disposizioni poste dalla direttiva a tutela della riservatezza dei dati personali, le relative norme di recepimento (articoli 4, comma 2, 6, comma 5, 10 e 11) confermano l'applicazione di procedure già in essere, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 nonché di altre norme nazionali, sì da non generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000 n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Capitano Generale dello Stato

2 AGO. 2021



RELAZIONE DI ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAF”.

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze.

Referente: Ufficio Legislativo - Finanze.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Occorre dare attuazione nell’ordinamento nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l’accesso alle informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo per fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di “reati gravi” [come individuati dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794] nonché a favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l’accesso alle informazioni “*in materia di contrasto*” per lo svolgimento delle proprie attività.

Al riguardo, la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha conferito apposita delega legislativa al Governo, da esercitarsi nell’osservanza, oltreché dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei principi e criteri direttivi specifici indicati dall’articolo 21 della medesima legge di delegazione. Tale ultima disposizione:

- a. stabilisce, in via generale, che il recepimento della direttiva avvenga nel “rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall’ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo”;
- b. identifica nel procedimento penale e in quello per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le attività dirette alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e al perseguimento dei reati gravi (cui fa riferimento l’atto dell’Unione) in relazione alle quali sono consentiti l’accesso al registro centralizzato dei conti bancari e la richiesta di informazioni/analisi finanziarie all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF);
- c. individua nei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 nonché (come espressamente richiesto dalla direttiva) nell’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell’interno, le autorità abilitate ad accedere e a consultare il registro nazionale centralizzato dei conti bancari;
- d. designa quali organismi competenti a richiedere alla UIF informazioni e analisi finanziarie il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (DIA).

La definizione dei principi e criteri direttivi di cui al richiamato art. 21 della legge n. 53/2021 si completa con la previsione dell’agevolazione, in attuazione dell’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007, della cooperazione tra le Forze di polizia, secondo

modalità definite d'intesa tra le stesse.

Come si rileva dai contenuti della medesima direttiva da recepire [in particolare, vgs. considerando (2), (12), (30) e (31)], obiettivi generali dell'intervento sono quelli di assicurare una maggiore sicurezza, di migliorare il perseguimento dei reati finanziari, di contrastare il riciclaggio e di prevenire i reati fiscali negli Stati membri e in tutta l'Unione migliorando l'accesso alle informazioni da parte delle FIU e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, nella prospettiva di rafforzare la loro capacità di condurre indagini finanziarie nonché la cooperazione reciproca.

Attraverso l'adozione di norme che offrano ai cittadini dell'Unione un più elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta alla criminalità si intende, in particolare, fronteggiare le minacce terroristiche e criminali che - a causa della loro natura transnazionale - incombono sulla stessa Unione nel suo complesso e richiedono una risposta a livello europeo.

Infatti gli autori di reati, soprattutto i gruppi criminali e i terroristi, sono spesso attivi in vari Stati membri e i loro beni, tra cui i conti bancari, sono sovente situati in altri Stati membri. Data la dimensione transfrontaliera dei reati gravi e delle correlate attività finanziarie, si rende necessario che le autorità competenti per le indagini penali in uno Stato membro possano accedere a informazioni su conti bancari detenuti in altri Stati membri. Ciò allo scopo di evitare che i criminali sfruttino la mancanza di un uso efficace delle informazioni sui conti bancari o delle informazioni finanziarie in uno Stato membro per trarne vantaggio, con potenziali conseguenze negative per un altro Paese membro.

I destinatari del presente intervento sono i seguenti:

- e. le *“autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari”*, di cui all'articolo 3 dello schema di provvedimento, ossia:
- (1) l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno;
 - (2) l'autorità giudiziaria, intendendosi per tale quella che esercita funzioni inquirenti penali, e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero;
 - (3) i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ossia:
 - (a) per la Polizia di Stato, il Servizio centrale operativo (SCO);
 - (b) per l'Arma dei carabinieri, il Raggruppamento operativo speciale (ROS);
 - (c) per la Guardia di finanza, il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata (SCICO) e i Gruppi investigazione criminalità organizzata (GICO) istituiti presso i Nuclei di polizia economico-finanziaria aventi sede nei capoluoghi dei ventisei distretti di corte d'appello;
 - (4) il Ministro dell'interno;
 - (5) il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
 - (6) i questori, ossia i dirigenti posti a capo delle centocinque questure istituite dalla Polizia di Stato nei capoluoghi delle province/province autonome/città metropolitane italiane;
 - (7) il direttore della Direzione investigativa antimafia;
- f. le *“autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni*

finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF”, di cui all’articolo 5 dello schema di provvedimento, ossia:

- (1) il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
 - (2) la Direzione investigativa antimafia;
- g. l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), quale organismo autorizzato a scambiare informazioni con le FIU estere, con le autorità competenti di cui alla lettera f) e [attraverso l’Unità *sub h*)] con l’Europol;
- h. l’Unità nazionale Europol istituita presso il Ministero dell’interno, che provvede a trasmettere all’Europol le informazioni sui conti bancari e le informazioni e analisi finanziarie richieste, caso per caso, dalla medesima agenzia;
- i. il Comitato di analisi strategica antiterrorismo e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, quali destinatari, da parte della UIF, delle informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo, di cui all’articolo 8 dello schema di provvedimento;
- j. le Forze di polizia di cui all’articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, autorizzate a condividere le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Alla luce delle finalità perseguite dalla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, è stato predisposto il presente schema di decreto legislativo, tenendo conto della sostanziale conformità del sistema domestico rispetto alla gran parte delle disposizioni contenute nel provvedimento unionale.

Pertanto, in attuazione delle restanti specifiche misure della direttiva, sono state introdotte disposizioni che - attraverso il miglioramento dell’accesso alle informazioni da parte delle FIU e delle autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi - perseguono l’obiettivo di potenziare l’efficacia delle indagini transfrontaliere e migliorare la cooperazione reciproca, prevedendo:

- a. la possibilità per le autorità competenti di cui all’articolo 5 dello schema di decreto di scambiare con le autorità competenti degli altri Stati membri, a condizioni di reciprocità, informazioni finanziarie o analisi finanziarie ottenute dalle FIU, ove necessarie, caso per caso, per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo;
- b. meccanismi di scambio informativo con l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), che potrà richiedere informazioni sui conti bancari all’Ufficio ARO e informazioni/analisi finanziarie alla UIF, per il tramite dell’Unità nazionale Europol.

Ulteriore obiettivo specifico dell’intervento, anch’esso derivante da un preciso obbligo posto dalla direttiva (UE) 2019/1153, è quello di rafforzare il sistema di cooperazione tra FIU, mediante il riconoscimento della facoltà per la UIF di scambiare con le omologhe unità di altri Stati membri, in casi urgenti ed eccezionali, con tempestività e a condizioni

di reciprocità, informazioni finanziarie o analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo.

Con l'obiettivo specifico di garantire, altresì, adeguate misure di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata associata al terrorismo, il decreto prevede la tempestiva trasmissione, a cura della UIF, delle suddette informazioni finanziarie e analisi finanziarie provenienti da FIU di altri Stati, previo consenso di queste ultime, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Inoltre, al fine di rafforzare la capacità della UIF di esercitare le proprie funzioni è stata contemplata la possibilità per l'UIF di ottenere informazioni "in materia di contrasto" in possesso delle autorità competenti.

Da ultimo, in ossequio al criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c), della legge n. 53 del 2021, è stata prevista una specifica misura volta ad agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia, secondo modalità da definirsi d'intesa tra le medesime.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Indicatori che potranno consentire di verificare il raggiungimento degli obiettivi del provvedimento sono dati dalle quantità di:

- a. richieste di informazioni finanziarie e analisi finanziarie che le autorità competenti di cui all'articolo 5 invieranno alle autorità competenti degli altri Stati membri e dei relativi riscontri;
- b. richieste di informazioni finanziarie e analisi finanziarie provenienti dalle autorità competenti di altri Stati membri alle autorità di cui all'articolo 5 e delle relative risposte;
- c. richieste di informazioni sui conti bancari e di informazioni e analisi finanziarie dirette dall'Europol alla UIF e dei relativi riscontri, attraverso l'Unità nazionale Europol;
- d. trasmissioni di informazioni finanziarie e analisi finanziarie che, in casi urgenti ed eccezionali, la UIF scambierà con le FIU di altri Stati membri, qualora dette informazioni finanziarie e analisi finanziarie risultino potenzialmente pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo;
- e. trasmissioni al Comitato di analisi strategica antiterrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di informazioni finanziarie e analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l'analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo, anche provenienti da FIU di altri Stati membri;
- f. informazioni "in materia di contrasto" fornite dalle autorità competenti alla UIF, anche interessando, qualora necessario, gli altri organi delle indagini;
- g. informazioni e analisi finanziarie oggetto di condivisione tra le Forze di polizia;
- h. procedimenti penali e per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (di cui al titolo II del libro I del D.Lgs. n. 159/2011) nel cui contesto sono state scambiate le suddette informazioni.

A tale ultimo proposito, va evidenziato come il conseguimento dell'obiettivo d'ordine

generale che si è prefissato il legislatore eurounitario, ossia offrire ai cittadini dell'Unione un più elevato livello di sicurezza mediante la prevenzione e la lotta alla criminalità e alle minacce terroristiche a carattere transnazionale, non sia misurabile attraverso indicatori quantitativi.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 Valutazione dell'opzione di non intervento (opzione zero)

La direttiva (UE) 2019/1153, che gli Stati membri sono tenuti a recepire entro il 1° agosto 2021, mira a garantire l'integrazione tra il sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e il sistema di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei "reati gravi", come individuati dall'allegato I del regolamento (UE) 2016/794.

Tale integrazione dovrà realizzarsi attraverso meccanismi di interscambio informativo che consentano alle autorità competenti alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento dei reati gravi (che ciascuno Stato deve provvedere a designare e a notificare alla Commissione):

- a. di accedere al rispettivo "registro nazionale centralizzato dei conti bancari" (per l'Italia, l'archivio dei rapporti con operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).

In tal caso, la direttiva prescrive che tra le citate autorità sia incluso l'Ufficio ARO nazionale.

Al riguardo, si precisa che il già citato articolo 21 della legge n. 53 del 2021 ha individuato nel procedimento penale (nel quale si esauriscono tutte le attività di accertamento, indagine e perseguimento dei reati) e nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali le ipotesi in cui alle autorità competenti è consentito l'accesso all'archivio dei rapporti con operatori finanziari.

Sul punto, si osserva che, ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari possono essere utilizzate, tra le altre finalità, "ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive" nonché ai fini "degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione".

Tra le autorità che, per le suddette finalità, possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (cui possono accedere direttamente, per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate), la norma vigente indica le seguenti:

- (1) l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152;
- (2) il Ministro dell'interno;
- (3) il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza;
- (4) i questori;

(5) il direttore della Direzione investigativa antimafia.

In relazione a tali autorità - che il Governo è delegato a designare quali “*autorità competenti*” - pertanto, non si è reso necessario alcun intervento, se non per la formale designazione quali “*autorità competenti*”, da notificare alla Commissione europea. In relazione a tale aspetto, si è proceduto, in analogia alle similari designazioni operate in attuazione di altre direttive dell’Unione, attraverso un intervento normativo.

Per quanto concerne l’Ufficio ARO - la cui inclusione tra le autorità competenti è imposta dalla direttiva (UE) 2019/1153 (e prevista dalla legge di delegazione) - va invece rilevato che lo stesso non è abilitato ad accedere all’archivio dei rapporti con operatori finanziari e a utilizzarne le informazioni. Si è pertanto ritenuto necessario intervenire non soltanto per la formale designazione del medesimo quale “*autorità competente*”, ma anche attraverso una novella all’art. 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, per stabilire la facoltà di detto ufficio di utilizzare le informazioni censite nell’archivio dei rapporti per l’adempimento dei propri compiti. In tal caso, l’intervento normativo è necessario, poiché tutte le autorità già abilitate alla consultazione dell’archivio sono state individuate con un atto normativo;

- b. di richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla rispettiva Unità di informazione finanziaria.

Al riguardo, si rimarca che il già citato articolo 21 della legge n. 53 del 2021 ha individuato nel procedimento penale (nel quale si esauriscono tutte le attività di accertamento, indagine e perseguimento dei reati) e nel procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali le ipotesi in cui alle autorità competenti è consentito richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF e ha delegato al Governo la designazione delle autorità competenti, da individuarsi tra quelle di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 231 del 2007, ossia il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia.

Sul punto, si precisa che, ogniqualvolta sia necessario per lo svolgimento di un procedimento penale e nell’ambito dello stesso, tale facoltà è già espressamente riconosciuta all’autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria delegata dall’articolo 12, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Analoga possibilità è attribuita, altresì, nell’ambito del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, alle autorità titolari del potere di proposta delle medesime (che possono procedervi anche mezzo della polizia giudiziaria), ex articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Pertanto, non si è reso necessario alcun intervento per abilitare il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia a richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF. Anche in tal caso, per la formale designazione dei predetti organismi quali “*autorità competenti*”, da notificare alla Commissione europea, si è comunque proceduto, in analogia alle similari designazioni operate in attuazione di altre direttive dell’Unione, attraverso un intervento normativo.

Lo schema di provvedimento autorizza, altresì, le autorità competenti abilitate a richiedere e ricevere informazioni e analisi dalla rispettiva FIU a scambiare tali informazioni e analisi con le omologhe autorità di altri Stati membri, quando ciò risulti necessario per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

In tale circostanza l’intervento normativo rappresenta un presupposto indefettibile per consentire lo scambio con autorità estere di informazioni altrimenti coperte, ex articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007 da segreto d’ufficio.

Si consente, inoltre, alla UIF di ottenere dalle autorità competenti le “*informazioni in materia di contrasto*”, laddove esse siano necessarie per l’esercizio delle proprie funzioni.

Al riguardo, considerato che le informazioni in materia di contrasto comprendono notizie coperte da segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 121 del 1981, l’opzione zero non risulta percorribile.

Si rende parimenti necessario un intervento normativo per consentire alla UIF di scambiare con le altre FIU informazioni finanziarie e analisi finanziarie che potrebbero essere pertinenti per il trattamento o l’analisi di informazioni connesse al terrorismo o alla criminalità organizzata associata al terrorismo. Attività altrimenti non consentita *ex lege*, per effetto del segreto d’ufficio, *ex* articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il ricorso all’opzione legislativa si rende necessario anche per autorizzare le autorità competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari e la UIF a rispondere a richieste motivate, rispettivamente, di informazioni sui conti bancari e di informazioni finanziarie e analisi finanziarie avanzate dall’Europol.

Le restanti previsioni della direttiva (UE) 2019/1153, concernenti la tutela, nell’ambito dei predetti scambi, della riservatezza dei dati personali e le relative misure di controllo, risultano sostanzialmente sovrapponibili a quelle poste da precedenti atti di diritto derivato, già recepiti in Italia. In mancanza di una perfetta coincidenza dei rispettivi ambiti di applicazione, con il presente intervento si è prioritariamente provveduto alla trasposizione di tali disposizioni.

Infine, l’unico ambito di discrezionalità concesso dalla direttiva (UE) 2019/1153 attiene alla trasmissione di informazioni sui conti bancari e di informazioni e analisi finanziarie all’Europol. In particolare, gli articoli 11 e 12 della direttiva stabiliscono che gli Stati membri provvedano affinché, su richiesta motivata presentata, caso per caso, dall’Europol, le autorità competenti e le FIU siano autorizzate a trasmettere a tale agenzia rispettivamente le informazioni sui conti bancari e le informazioni e analisi finanziarie, per il tramite dell’Unità nazionale Europol o, se consentito dallo Stato, direttamente.

Non è stata esercitata tale opzione, ritenendosi preferibile - in conformità al principio direttivo del rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze, contemplato dall’articolo 21 della legge n. 53 del 2021 - veicolare tramite l’Unità nazionale Europol gli scambi di informazioni e analisi in questione, poiché a tale struttura a composizione interforze, istituita presso il Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell’interno, l’ordinamento affida le funzioni di collegamento con Europol, non consentendo neppure alle Forze di polizia forme di cooperazione diretta con tale agenzia dell’Unione.

3.2 Opzioni alternative all’intervento regolatorio

Come chiarito nella sezione 3.1, l’ordinamento nazionale appresta un quadro già idoneo a soddisfare parte degli obiettivi della direttiva (UE) 2019/1153, in relazione ai quali l’assetto normativo vigente è stato lasciato inalterato.

Le restanti disposizioni della direttiva, invece, sono state recepite nello schema di decreto legislativo, in quanto gli obiettivi da esse posti non possono essere raggiunti se non attraverso interventi normativi, come dettagliatamente illustrato nella suddetta sezione.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari:

Come indicato nella sezione 1., destinatari diretti del presente intervento sono Amministrazioni pubbliche, le quali provvederanno agli adempimenti descritti alle nella sezione 3.1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sebbene non siano possibili allo stato proiezioni precise, nel breve e medio termine, le misure introdotte con il presente intervento legislativo sono destinate a produrre effetti positivi in termini di potenziamento delle indagini transfrontaliere e finanziarie, in relazione alle quali è altresì prevedibile una riduzione dei tempi di svolgimento, nonché di miglioramento della cooperazione tra FIU e autorità pubbliche competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi.

Nel medio e lungo termine, l'accresciuta efficacia del sistema europeo di prevenzione e contrasto dei crimini più gravi dovrebbe assicurare una maggiore sicurezza per i cittadini e le imprese dell'Unione nel suo complesso, migliorando le forme di perseguimento dei reati finanziari nonché di prevenzione e lotta al riciclaggio e alle minacce terroristiche e criminali a carattere transnazionale.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI): nessuno.

B. Effetti sulla concorrenza: l'intervento non comporta effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato, in considerazione del fatto che non comporta restrizioni all'accesso, non limita il numero o la tipologia degli operatori professionali che svolgono la propria attività nel settore finanziario, non riduce in alcun modo le possibilità competitive degli stessi.

C. Oneri informativi: nessuno; l'opzione considerata non introduce nessun ulteriore onere informativo a carico delle imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea: l'intervento recepisce la direttiva (UE) n. 1153/2019, adeguando l'ordinamento interno alle disposizioni ivi previste.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce della valutazione e della comparazione svolte, la motivazione dell'opzione preferita è quella di allineare pienamente l'ordinamento interno a quanto richiesto dalla direttiva, anche allo scopo di migliorare la cooperazione con gli altri Stati membri.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Alle disposizioni contenute nell'intervento normativo in rassegna daranno attuazione i soggetti ivi individuati.

5.2 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, incaricato di trasmettere annualmente al Ministero dell'interno i dati statistici (forniti

dalle autorità competenti designate e dalla UIF) relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Non sono state svolte procedure di consultazione.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'articolato è stato predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, individuato quale Amministrazione a competenza prevalente sulla specifica materia.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI

Amministrazione competente: Ministero dell’economia e delle finanze.

Referente: Capo Ufficio Legislativo-Finanze.

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Occorre dare attuazione nell’ordinamento nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l’accesso alle informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo per fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di “reati gravi” [come individuati dall’allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794] nonché a favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l’accesso alle informazioni “*in materia di contrasto*” per lo svolgimento delle proprie attività.

Al riguardo, la legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) ha conferito apposita delega legislativa al Governo, da esercitarsi nell’osservanza, oltretutto dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei principi e criteri direttivi specifici indicati dall’articolo 21 della medesima legge di delegazione. Tale ultima disposizione:

- a. stabilisce, in via generale, che il recepimento della direttiva avvenga nel “*rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall’ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo*”.
- b. identifica nel procedimento penale e in quello per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le attività dirette alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine e al perseguimento dei reati gravi (cui fa riferimento l’atto dell’Unione) in relazione alle quali sono consentiti l’accesso al registro centralizzato dei conti bancari e la richiesta di informazioni/analisi finanziarie all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF);
- c. individua nei soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 nonché (come espressamente richiesto dalla direttiva) nell’Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell’interno, le autorità abilitate ad accedere e a consultare il registro nazionale centralizzato dei conti bancari;
- d. designa quali organismi competenti a richiedere alla UIF informazioni e analisi finanziarie il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia (DIA).

La definizione dei principi e criteri direttivi di cui al richiamato art. 21 della legge n. 53/2021 si completa con la previsione dell’agevolazione, in attuazione dell’articolo 12, comma 8, del

decreto legislativo n. 231 del 2007, della cooperazione tra le Forze di polizia, secondo modalità definite d'intesa tra le stesse.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dai seguenti provvedimenti:

- decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (*Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti*)
- legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*);
- codice di procedura penale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
- decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa*);
- decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 (*Regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, previsto dall'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413*);
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*];
- decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*);
- decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);
- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 [*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*];
- decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 [*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*].

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo in esame si concretizza nella stesura di un decreto legislativo finalizzato ad agevolare - nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea - lo scambio di informazioni/analisi finanziarie e informazioni sui conti bancari a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei "reati gravi" [come individuati dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794],

prevedendo l'introduzione di misure per adeguare/integrare le pertinenti procedure previste dall'ordinamento domestico rispetto alle indicazioni del Legislatore dell'Unione europea.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le misure contenute nel decreto legislativo sono conformi ai principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non prevede l'utilizzo di strumenti di delegificazione e semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Attualmente, non risultano procedure di infrazione aperte sulla materia oggetto del decreto.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il decreto in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono da segnalare indicazioni della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si è a conoscenza di linee prevalenti della giurisprudenza e non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non vi sono indicazioni da segnalare in ordine alle linee prevalenti adottate sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le definizioni introdotte nel testo sono ritenute utili al fine di rendere maggiormente comprensibili le modalità di esecuzione di taluni adempimenti nonché specificare il ruolo di ciascun soggetto nel pertinente processo attuativo. Le stesse risultano coerenti con le disposizioni normative eurounitarie di riferimento, alle quali viene data attuazione con il decreto in esame.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, avendo, altresì, riguardo alle successive modificazioni subite dai provvedimenti medesimi.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel presente provvedimento si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa esclusivamente per introdurre specifiche modificazioni normative connesse all'adeguamento della normativa interna a quella eurounitaria, in attuazione della direttiva di riferimento. Le restanti nuove misure contenute nello schema di decreto definiscono nel dettaglio i soggetti e lo svolgimento delle relative attività connesse al recepimento della direttiva (UE) 2019/1153.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti o espressi.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Nel provvedimento non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

L'art. 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (*legge di delegazione europea 2019-2020*) ha conferito apposita delega legislativa al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1153, da esercitarsi nell'osservanza, oltreché dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche degli specifici principi e criteri direttivi ivi indicati.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti normativi di attuazione. Viene espressamente consentito alle autorità competenti individuate dallo schema di provvedimento di assumere apposite intese per l'attuazione dello stesso, anche nella forma del protocollo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non si rileva la necessità di utilizzare elaborazioni statistiche della specie.